

FNOmCeO

Il Segretario

COMUNICAZIONE N. 83

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 71 del 11 luglio 2014, si ritiene opportuno trasmettere la nota inviata al Ministero della Giustizia inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Nella suddetta nota si chiarisce che l'invio su delega di 91 Ordini provinciali degli indirizzi pec dei professionisti al sistema ReGIndE da parte della Federazione deve considerarsi effettuato a scopo di collaborazione "una tantum".

Si rileva, inoltre, che la Fnomceo e gli Ordini provinciali hanno attivato una collaborazione con il Ministero della Giustizia improntata alla disponibilità istituzionale, ma che non può trasformarsi in un carico di lavoro supplementare che va ben oltre gli obblighi dettati dalla legge e regolarmente assolti.

Peraltro considerato che questa Federazione ha già pubblicato sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sarà il Ministero della Giustizia a dovere attingere da tale elenco ai fini di alimentare il ReGIndE.

Infatti, come già più volte rilevato, il ReGInde non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia.


Cordiali saluti

All. n. 1

MF/DG


Luigi Conte





FNOMCeO

Il Segretario

GENT. DOTT.SSA DANIELA INTRAIVAIA
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Email prot.dgsia.dog@giustziacert.it
Fax 066876420

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

Nelle scorse settimane sono pervenute numerose richieste di modifica dei contenuti del ReGIndE (ed in particolare degli indirizzi PEC) presentate da medici, a cui codesto Ministero ha fornito indicazioni differenti. In un primo momento, infatti, si invitavano i professionisti a rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza; successivamente, invece, si affermava espressamente di essere in attesa dell'Albo aggiornato da parte della scrivente Federazione.

Pare quindi opportuno esporre alcune considerazioni, in parte già oggetto di precedenti comunicazioni, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti.

Con nota del 24 gennaio 2014 prot. 0001631 di codesta Direzione - recante "*Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice – Notifiche e comunicazioni telematiche*" - trasmessa anche alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nell'ambito della consueta collaborazione tra Istituzioni, è stato chiesto un supporto affinché gli iscritti fossero sollecitati a comunicare gli indirizzi PEC ai rispettivi Ordini provinciali, i quali, a loro volta, avrebbero avuto successivamente cura di inviarli a codesta Direzione Generale.

Come già rilevato in altre comunicazioni, dall'analisi della normativa si evince che il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica; da tali registri - tra cui quello delle imprese: l'Indice Nazionale delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) - sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti (art. 7, provvedimento 18 luglio 2011 e art. 7, provvedimento 16 aprile 2014).

La scrivente Federazione, nonostante su delega degli Ordini provinciali abbia già pubblicato sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nell'ambito della citata collaborazione tra Istituzioni e anche al fine di offrire un servizio ai professionisti (medici e odontoiatri), con nota del 18 giugno 2014, prot. 6273 ha provveduto a censirsi quale soggetto autorizzato ad alimentare il ReGIndE e successivamente ha inviato, su delega di 91 Ordini provinciali, gli indirizzi PEC dei professionisti in suo possesso, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto 21 febbraio 2011, n. 44.


Con l'occasione ha inoltre chiesto a codesta Direzione di trasmetterle i nominativi dei medici e degli odontoiatri che svolgono funzione di CTU, dal momento che i relativi elenchi non sono in possesso né della Federazione né degli Ordini provinciali. A tutt'oggi la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro, nonostante l'auspicato rapporto di collaborazione tra Istituzioni.


La sopravvenuta necessità di alcuni professionisti di modificare e inserire le PEC già trasmesse al ReGIndE ha posto alcune questioni che è necessario chiarire.

Come detto, la Federazione, la cui natura di Pubblica Amministrazione non può essere messa in discussione, con decisione autonoma del proprio Comitato Centrale, ha voluto farsi carico di un adempimento (l'alimentazione una tantum del ReGIndE) altrimenti posto a carico di codesto Ministero.

Considerato il gravoso impegno necessario a trasmettere le modifiche richieste dai singoli professionisti, ai quali - secondo quanto previsto dall'art 9 del Provvedimento del Ministero di Giustizia 16 aprile 2014 - è inibita la possibilità di apportare variazioni ai dati trasmessi dall'Ordine (o dalla Federazione) in quanto questi ultimi prevalgono su quelli inviati dal singolo professionista, la FNOMCeO ritiene di potersi fare carico solo di aggiornare in modo sistematico l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, da cui pertanto codesto Ministero per le proprie esigenze istituzionali potrebbe attingere, così come dall'INI-PEC.

Distinti saluti



Luigi Conte


MF/DG